

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
(Provincia di CASERTA)

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - CONCESSIONE DEI SERVIZI

La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs.507/93 e dal D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto di concessione.

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), od all'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico (T.O.S.A.P.) la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sistema contrattuale.

Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante dalla gara.

Detto aggio sarà rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Rimangono - in via esclusiva e per intero - di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti, nonché le maggiorazioni di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93, a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti le specifiche e particolari prestazioni ivi previste.

Il concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, delle tariffe per il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre ad eventuali relative maggiorazioni e/o soprattasse, di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, nella misura di € 16.000,00 per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di € 14.000,00 per il servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01/01/2011 fino al 31/01/2016 e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

ART. 5 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il concessionario dovrà versare presso gli sportelli della Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio di competenza, in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento. Contestualmente al versamento, il concessionario sarà tenuto a presentare regolare fattura di importo corrispondente all'aggio trattenuto ed un elenco contenente l'indicazione di quanto riscosso per ogni singolo tributo, suddiviso nelle singole componenti, nonché gli estremi delle bollettazioni effettuate nel trimestre.

Nel caso in cui, per ogni singolo tributo, le riscossioni annue si rivelassero inferiori al minimo garantito di cui all'art. 3, il versamento della differenza dovuta sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tal caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzi detti.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica, oltre alla penalità di cui al successivo articolo 23, l'interesse legale corrente.

ART. 6 - CAUZIONE

Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione è tenuto a prestare una cauzione costituita in base alle norme della legge 10 giugno 1982 n. 348 il cui ammontare, determinato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, deve essere pari ad un decimo dell'importo contrattuale.

Tale cauzione potrà essere versata presso la Tesoreria Comunale ovvero costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore del Comune.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del comune.

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

La Ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune e dovrà indicare almeno un recapito nel capoluogo di San Felice a Cancello presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.

All'interno dell'ufficio dovranno essere esposte le tariffe in vigore, e resi disponibili per l'utenza l'elenco degli impianti di pubbliche affissioni e copia dei Regolamenti vigenti inerenti i tributi e canone oggetto di concessione.

ART. 8 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 9 - VARIAZIONE DI TARIFFE

Per quanto attiene il servizio affissioni e pubblicità e Cosap, il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni e del D.Lgs. 446/97 e successive modificazione e/o integrazioni.

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da I.C.P. a C.I.M.P, o da C.O.S.A.P. a T.O.S.A.P. come esplicitato all'art.2, l'aggio e il minimo garantito convenuto per il servizio interessato ai provvedimenti, dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (diecipercento).

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, ove non risolte bonariamente, saranno decise da un Collegio Arbitrale secondo le norme e le procedure di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006, nonché secondo le norme e le procedure del codice di procedura civile.

Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri stessi. In mancanza di accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale di cui all'art. 242 del D.Lgs. 163/2006.

Le parti si impegnano a rispettare il lodo arbitrale.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale.

E' nulla la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - SPESE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'onori, ivi comprese tutte le spese contrattuali.

Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 289/2000.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Concessionario presenta una dettagliata relazione dell'attività svolta nel corso dell'annualità precedente da cui emerga una valutazione generale sull'andamento della gestione con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- 1) Quadro generale di tutte le riscossioni effettuate nell'anno, separatamente per ogni singolo tributo con indicazione di tributo, sanzioni e interessi;
- 2) numero accertamenti effettuati;
- 3) numero di ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi;
- 4) recuperi effettivi del tributo;
- 5) eventuali altre problematiche inerenti la gestione;
- 6) Qualunque altro aspetto della gestione per il quale il responsabile del Servizio Tributi richiedesse chiarimenti in forma scritta nel corso della gestione.

Il concessionario deve inoltre effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi C.O.S.A.P., Imposta di pubblicità, Diritti di affissione, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali.

Il concessionario, inoltre, dovrà curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

In caso di reclami da parte degli utenti, il concessionario è tenuto a trasmetterne copia all'ufficio Tributi del comune che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni (compresa la materiale affissione dei manifesti), dell'imposta sulla pubblicità e del canone occupazione suolo pubblico è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.

Il servizio verrà svolto conformemente al progetto di gestione, che verrà formulato e prodotto in sede di offerta.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti.

Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti.

Il concessionario inoltre dovrà agire nel rispetto della legge 675/96 (trattamento dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

ART. 14 - REGISTRI E STAMPATI

Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per ogni riscossione il concessionario deve rilasciare al contribuente specifica quietanza prelevata dal relativo bollettario. I bollettari, prima di essere utilizzati, dovranno essere vidimati e bollati dal Comune nei modi di legge.

Della consegna dei bollettari sarà tenuto apposito registro di carico e scarico.

Il concessionario conserva i bollettari delle riscossioni e li esibisce ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli.

Con cadenza trimestrale il concessionario è tenuto a produrre apposita contabilità analitica dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.

ART. 15 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Il concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti e le attrezzature (a titolo esemplificativo: tabelloni, stendardi) delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto e nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario si impegna a:

- riconsegnare alla scadenza del contratto in stato di buona manutenzione gli impianti di proprietà comunale;
- effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti pubblicitari di cui sopra;
- provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con nuovi impianti;
- installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che, per sopravvenuti obblighi di legge, dovessero essere posizionati nel territorio comunale.

Fanno carico al concessionario eventuali canoni di indennizzo per l'occupazione di facciate e spazi sui quali siano applicati impianti pertinenti al servizio di pubbliche affissioni, fatta eccezione per quelli affissi negli edifici di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico.

Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del comune.

ART. 16 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.

Al concessionario non e' imputabile la mancanza di tale verbale se non predisposto dagli Uffici Comunali competenti.

Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione gli impianti, utilizzando la medesima procedura di cui al primo comma.

ART. 17 - RICHIESTE DI AFFISSIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che se ne assume ogni responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

ART. 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o dai diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

ART. 19 – PERSONALE

Per entrambi i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi: il concessionario è tenuto a comunicare le generalità del personale addetto.

La condizione di cui al comma precedente costituisce obbligazione minima inderogabile.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

La ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di mantenere in servizio il personale inquadrato presso il Concessionario uscente, mantenendo lo stesso inquadramento e lo stesso livello retributivo. Il personale attualmente in forza è costituito da due unità:

- UN impiegato di IV° livello (part time a 20 ore)
- Un operaio attacchino VI° livello (part time a 20 ore);

L'organizzazione del servizio, ivi compreso il personale da adibire al servizio stesso, costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che bisogna fare riferimento in tema di personale.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario, escluso i comportamenti dolosi.

ART. 20 - UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI PUBBLICITA' E C.O.S.A.P.

Il concessionario per l'espletamento dei servizi terrà aperto al pubblico almeno un ufficio, sito nel capoluogo, munito di linea telefonica, fax e posta elettronica.

L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale ed eventuali modifiche dovranno essere da questa approvate.

L'organizzazione del servizio costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che deve farsi riferimento dal punto di vista operativo.

ART. 21 - CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 22 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il servizio Tributi, cura i rapporti con il concessionario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamentari e di capitolato.

L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 23 - PENALITA'

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a Euro 200,00 per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di decadenza.

Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione e dichiararlo risolto.

ART. 24 – DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi :

- 1) cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000) ;
- 2) inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- 3) mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- 4) gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- 5) fallimento o liquidazione coatta amministrativa
- 6) subappalto del servizio

Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento liquidazione e riscossione. Allo scopo il Responsabile del Servizio Tributi diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione

della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.

ART. 25 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/03

Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Il concessionario è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla legge 675/1996 e successive modificazioni.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 26 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi dello stesso concessionario, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo svolgimento di attività complementari o propedeutiche alla gestione dei tributi e delle altre entrate comunali.

In questo caso l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche.

ART. 27 - NORME FINALI

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.

Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 446/97, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.